

**STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE
DEL COMUNE DI ROCCHETTA TANARO**

Art. 1 Costituzione della Consulta

E' istituita la Consulta comunale dei Giovani di Rocchetta Tanaro quale organismo permanente di proposizione e di consultazione con il Comune, con l'intento di favorire il raccordo tra i ragazzi e le istituzioni, nonché con funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta promuove rapporti permanenti con la Consulta Regionale dei Giovani (delib. Reg. n° 251 del 26 Giugno 1996 - art. 2 comma 2).

Ne fanno parte i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni residenti nel Comune di Rocchetta Tanaro.

Art. 2 Finalità della Consulta

- permettere ai giovani l'accesso a reali forme di partecipazione nell'amministrazione della vita pubblica locale, offrendo loro i mezzi, il luogo, le possibilità ed il sostegno per intervenire nelle decisioni e influenzarle e per elaborare progetti, proporre attività ed iniziative volte alla costituzione di una società che risponda sempre più in modo adeguato alle loro crescenti aspettative
- dare ai giovani l'opportunità di esprimere le proprie idee, di formulare proposte concrete all'Amministrazione Comunale e nel contempo permettere a quest'ultima di consultare i giovani su questioni specifiche
- promuovere politiche per la gioventù nei campi della cultura, dello sport, della creatività artistica, della prevenzione sociale, della promozione della salute, del rispetto dell'ambiente, del lavoro, della casa, del tempo libero e del divertimento
- mantenere i giovani informati sui temi che li riguardano fornire assistenza per la realizzazione dei loro progetti
- promuovere e valorizzare le attività di volontariato
- evitare comportamenti di discriminazione nei confronti di qualsiasi tipo di minoranza
- creare occasioni di condivisione delle conoscenze e delle esperienze derivanti dagli scambi internazionali dei giovani e sviluppare nei ragazzi la consapevolezza della dimensione europea della propria cittadinanza
- sviluppare ed ampliare i canali di comunicazione tra i giovani e le istituzioni e riconoscere l'importanza della realtà giovanile, stimolandone la partecipazione
- promuovere progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione giovanile
- collaborare con il Consiglio Comunale nella realizzazione di particolari obiettivi di interesse comune

Art. 3 Organi della Consulta

Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:

- l'Assemblea, quale organo di indirizzo
- l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4 Composizione dell'Assemblea della Consulta

Fanno parte dell'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani:

- a) il Sindaco o suo delegato con delega alle politiche giovanili
- b) due consiglieri comunali di cui uno espressione dei gruppi consiliari di minoranza



c) i giovani che manifestino, anche nel corso del mandato della Consulta, la propria adesione. I componenti la Consulta devono rispettare i requisiti di età previsti all'Articolo 1, fatto salvo il loro diritto di completare il mandato anche in caso di compimento del venticinquesimo anno nel corso della durata dello stesso.

Art. 5 Riunioni

L'Assemblea si riunisce, di regola, non meno di tre volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

La convocazione della Consulta viene fatta dal Presidente della stessa.

Possono altresì richiedere la convocazione della Consulta, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale ed almeno un terzo dell'Assemblea.

La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto.

L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte né alla discussione né alla votazione.

Art. 6 L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da 5 membri.

E' membro di diritto il Sindaco o suo delegato con delega alle politiche giovanili.

Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dal successivo articolo 7.

Tre membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, uno dei quali svolgerà le funzioni di segretario della Consulta

Compete all'Ufficio di Presidenza dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea, svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nominare il segretario tra i membri eletti dall'Assemblea per l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'Ufficio di Presidenza quando un componente ne faccia richiesta scritta indicando le materie da trattare nella seduta.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza dei componenti.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale a cura del Segretario.

L'Ufficio di Presidenza può istituire una o più commissioni tematiche all'interno dell'Assemblea per approfondire singoli problemi o singole questioni.

Art. 7 Il Presidente

Il Presidente dell'Ufficio di Presidenza è il Presidente della Consulta.

Il presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea tra i propri membri.

La funzione di Presidente della Consulta viene svolta, in via provvisoria, dal Sindaco o suo delegato dall'insediamento della medesima sino all'elezione del Presidente secondo le modalità del comma precedente.

Convoca e presiede l'assemblea

Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza

Il Presidente, in accordo con il Sindaco o suo delegato alle politiche giovanili, decide l'ordine del giorno e convoca l'Assemblea con lettera all'indirizzo dei membri con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea esperti in grado di contribuire alla risoluzione dei problemi in esame, Assessori, Consiglieri.

I Consiglieri comunali e gli assessori possono sempre partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di parola. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

Art. 8 Insediamento e durata in carica della Consulta

L'Assemblea della Consulta è insediata dal Sindaco o suo delegato, all'inizio di ogni legislatura. La Consulta resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo organismo.

Art. 9 Regolamento

L'ufficio di presidenza può elaborare e proporre all'assemblea un Regolamento per l'organizzazione interna e per i suoi lavori. Il regolamento e le sue eventuali successive modifiche sono approvati da almeno due terzi dell'assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 10 Sede

La Consulta ha sede presso il Palazzo Comunale.
Per la sua attività si avvale delle strutture messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 Modifica Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione. La Consulta Comunale dei Giovani può proporre al Consiglio Comunale la modifica dello Statuto della Consulta stessa, con deliberazione dell'Assemblea, approvata a maggioranza assoluta. La modificazione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art 12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le normative vigenti.

